



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti

COMITATO REGIONALE VENETO

DIVISIONE CALCIO A CINQUE

VIA DELLA PILA 1 - 30175 MARGHERA (VE)
CENTRALINO: 041 25.24.111 - DIVIS.CALCIO A 5: 041 25.24.114
FAX: 041 25.24.120 - 041 25.24.140

Indirizzo Internet: www.figcvenetocalcio.it
e-mail: vecalcio.calcioa5@figc.it



Stagione Sportiva 2008/2009

COMUNICATO UFFICIALE N° 72 del 30 Giugno 2009

COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE

Stralcio da Comunicato Ufficiale n. 84 del 24/6/2009

1.1. Segreteria

1.1.1. LISTE DI SVINCOLO COLLETTIVE 2009/2010

Si comunica che l'Ufficio Tesseramento del C.R.Veneto sta provvedendo all'inoltro, tramite posta raccomandata, della prima Lista di Svincolo Collettiva relativa alla Stagione Sportiva 2009/2010.

Si ricorda che detta lista dovrà essere spedita, debitamente firmata e timbrata, **a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno** o essere depositata presso il C.R.Veneto **entro e non oltre Giovedì 16 Luglio 2009 - Ore 19.00**

Si precisa infine che nel caso in cui la società non intenda procedere allo svincolo di alcun atleta, non è necessario restituire la lista summenzionata.

COMUNICAZIONI DELLA DIVISIONE REGIONALE CALCIO A CINQUE

1.1.2. CONGRATULAZIONI

Questa Divisione Regionale ritiene doveroso complimentarsi con la Società **LUPARENSE CALCIO A 5** per la meritata conquista del 3° SCUDETTO TRICOLORE.

Alla Società, ai Dirigenti, ai Tecnici ed Ai Giocatori vadano i complimenti della Divisione Regionale per la ottima prestazione dimostrata in questa e nelle precedenti stagioni sportive, con l'augurio di ben figurare anche nelle prossime stagioni sportive.

1.1.3. FASE NAZIONALE CAMPIONATO CALCIO A CINQUE FEMMINILE

Si comunica che la Società **BARDOLINO VERONA**, rappresentante della nostra Regione alle Finali Nazionali del Campionato di calcio a 5 femminile si è classificata 3^a.

Alla Società, ai Dirigenti, ai Tecnici ed alle Giocatrici vadano i complimenti della Divisione Regionale per la ottima prestazione dimostrata.

1.2. Delibera della Commissione Disciplinare

La Commissione Disciplinare composta dai Signori : Diego MANENTE (Presidente), Roberto MANENTE e Giuseppe PRIMICERIO (Componenti), Maria Luisa MIANI (Segretario), nella sua riunione del 30/6/2009 ha assunto la seguente deliberazione :

1.2.1. DEFERIMENTO DA PARTE DEL PROCURATORE FEDERALE

nei confronti :

- | | |
|-------------------------|---------------------------------|
| • del Sig. Valerio CASA | Calciatore U.S.D. Borgoricco |
| • del Sig. Vasco BELLIA | Presidente AC 5 Diavoli Rossi |
| • della Società | A.C. 5 Diavoli Rossi – Villorba |

La Procura Federale con atto datato 20/5/2009, pervenuto l'11/6/2009, ha deferito al giudizio della Commissione Disciplinare Territoriale i seguenti soggetti :

Il Sig. Valerio CASA – Calciatore U.S.D. Borgoricco

per rispondere della violazione di cui all'art. 1, comma 1 del C.G.S., per avere contravvenuto ai principi di lealtà, correttezza e probità sportiva, così come descritto nella parte motiva dell'allegato atto di deferimento, avendo svolto attività di dirigente accompagnatore ufficiale per la Società AC 5 Diavoli Rossi nella gara Sporting Marca-Diavoli Rossi dell'11.1.2009, nonostante già vincolato da valido tesseramento come calciatore con la Società USD Borgoricco per la stagione 2008/2009;

Il Sig. Vasco BELLIA - Presidente A.C. 5 Diavoli Rossi

per rispondere nella sua qualità di Presidente e Legale rappresentante della Soc. AC 5 Diavoli Rossi, della violazione di cui all'art.1, comma 1 del C.G.S., per avere contravvenuto ai principi di lealtà correttezza e probità , così come descritto nella parte motiva, avendo utilizzato con compiti di dirigente accompagnatore nella gara Sporting Marca – Diavoli Rossi dell'11.1.2009, il Sig. Casa Valerio pur in costanza di valido tesseramento di calciatore di quest'ultimo con l'USD Borgoricco;

la Società A.C. 5 Diavoli Rossi

a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 4, comma 1 del C.G.S., per le violazioni ascritte al suo Presidente.

Il deferimento è fondato sui seguenti motivi :

“Il Vice Procuratore Federale

Esaminati gli atti relativi alla segnalazione inoltrata a questo Ufficio di Procura Federale dal Presidente del Comitato Regionale Veneto sig. Giovanni Guardini con nota datata 12 .2.2009 avente ad oggetto il presunto antiregolamentare comportamento tenuto dal calciatore Casa Valerio che, sebbene già tesserato per la Società USD. Borgoricco, aveva svolto attività di Dirigente accompagnatore per la Società AC. Diavoli Rossi in occasione della gara del Campionato Regionale Calcio a 5 Sporting Marca-Diavoli Rossi dell'11.1.2009;

rilevato che l'esame della documentazione acquisita -che forma parte integrante del presente procedimento a cui si fa espresso rinvio- ha consentito di accertare che il calciatore Casa Valerio risulta tesserato con vincolo definitivo per la Società USD. Borgoricco a far data dal 12.9.2008;

-nonostante l'esistenza di tale valido vincolo ha indebitamente accettato e rivestito il ruolo di Dirigente accompagnatore ufficiale in seno alla Società di Calcio a 5 Diavoli Rossi, come si evince con palmare evidenza sia dalla richiesta di vidimazione della tessera impersonale, inoltrata dalla predetta Società al competente ufficio del C.R.V. in data 1.10.2008, sulla quale figura tra i nominativi dei Dirigenti e Collaboratori della stessa anche quello del sig. Casa Valerio, sia anche dalla distinta compilata in occasione della gara del Campionato Regionale Calcio a 5 Sporting Marca-AC5 Diavoli Rossi, disputata a Cadoneghe (PD) in data 11.1.2009, durante la quale il Casa Valerio è stato richiamato dall'arbitro per proteste e successivamente sanzionato con "ammonizione" dal Giudice Sportivo;

ritenuto che la condotta innanzi descritta integri gli estremi della violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità sportiva sanciti dall'art. 1, comma 1 del C.G.S. ascrivibile al sig. Casa Valerio che, sebbene in costanza di valido tesseramento con la Società USD. Borgoricco, ha assunto e svolto l'incarico di Dirigente Accompagnatore Ufficiale per la AC5 Diavoli Rossi, nonché al Presidente e Legale rappresentante di tale ultima Società, sig. Bellia Vasco, per avere indebitamente utilizzato le prestazioni del summenzionato Casa Valerio in occasione di gare ufficiali del Campionato Regionale Calcio a 5;

ritenuto, altresì, che della condotta innanzi descritta consegue la responsabilità diretta ed oggettiva della Società AC5 Diavoli Rossi, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 4, comma 1, del C.G.S. con riferimento al comportamento ascritto al suo Presidente e legale rappresentante”.

La Commissione Disciplinare, preliminarmente, ha rilevato la ritualità del deferimento e della fissazione dell'odierna udienza.

Al dibattimento del 30/6/2009 sono risultati presenti :

- il Sig. Valerio CASA Calciatore U.S.D. Borgoricco
- il Sig. Vasco BELLIA Presidente A.C. 5 Diavoli Rossi, che si rappresenta in proprio e rappresenta pure la Società A.C. 5 Diavoli Rossi
- Il Dott. Salvatore SCIUTO Rappresentante della Procura Federale.

Il Rappresentante della Procura, considerate le ragioni addotte dalle Società e valutato il contesto in cui si é svolto il fatto oggetto del deferimento, vista la disponibilità manifestata dai soggetti deferiti, ha ritenuto di poter aderire al patteggiamento, nella misura di seguito specificata :

- a carico del Sig. Valerio CASA Calciatore U.S.D. Borgoricco : 2 mesi di squalifica a partire dalla data dell'udienza (30/6/2009);
- a carico del Sig. Vasco BELLIA Presidente A.C. 5 Diavoli Rossi : 2 mesi di inibizione, con decorrenza dalla data dell'udienza (30/6/2009);
- a carico della Società A.C. 5 Diavoli Rossi : ammenda di € 400,00.-

Le parti presenti hanno, dunque, dichiarato di volersi avvalere dell'applicazione dell'art. 23, 1° comma del Codice di Giustizia Sportiva e quindi di accettare le seguenti sanzioni disciplinari concordate con il Rappresentante della Procura Federale.

La Commissione Disciplinare Territoriale

Visto l'art. 23, 1° comma del C.G.S. e ritenuta la sussistenza delle condizioni di cui al punto comma 2 del predetto articolo

dispone

l'applicazione delle seguenti sanzioni :

- a carico del Sig. Valerio CASA Calciatore U.S.D. Borgoricco : 2 mesi di squalifica a partire dalla data dell'udienza (30/6/2009);
- a carico del Sig. Vasco BELLIA Presidente A.C. 5 Diavoli Rossi : 2 mesi di inibizione, con decorrenza dalla data dell'udienza (30/6/2009);
- a carico della Società A.C. 5 Diavoli Rossi : ammenda di € 400,00.-

Publicato in Marghera – Venezia ed affisso all'albo del C.R. Veneto il 30 Giugno 2009.

Il Segretario
(Maurizio Pozzi)

Il Responsabile Regionale
(Antonio Peron)

Il Presidente
(Giovanni Guardini)